

Modulo di Adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata (“FEA”)

A) Condizioni relative al servizio di Firma Elettronica Avanzata (“FEA”)

1. Premesse

Zurich Investments Life S.p.A., Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Capitale sociale € 164.000.000 i.v. Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027 Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2, C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150;

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno Crespi 23 – 20159 Milano, C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152;

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno Crespi 23 - 20159 Milano. Iscritta all’Albo Imprese IVASS(Elenco I) il 3/1/08 al n.I. 00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968;

Zurich Life Assurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Via Benigno Crespi 23, 20159, Milano. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2/7/09 al n. I.00079. C.F/P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967;

(di seguito tutte congiuntamente “Zurich Italia”)

Hanno scelto di finalizzare i propri contratti in modo elettronico per migliorare il servizio ai propri Fornitori e dare un sostanzioso contributo alla tutela ambientale, evitando la stampa di una notevole mole di documenti.

Oggi, la maggior parte dei contratti *business to business* può essere sottoscritta mediante l’utilizzo della firma elettronica avanzata (“FEA”) una modalità di firma elettronica.

La “FEA” è disciplinata da diverse fonti normative tra cui rileva citare:

il c.d. “**Codice dell’Amministrazione Digitale**” (c.d. CAD), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., e le c.d. “Regole Tecniche” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22-2-2013 (di seguito DPCM).

2. Definizioni

Ai fini delle Condizioni, si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni contenute nel CAD, nonché quelle di cui alle Regole Tecniche.

3. Soggetto erogatore

Il servizio di FEA viene fornito da Zurich Italia che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. a) delle Regole Tecniche, eroga il suddetto servizio, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i propri fornitori.

4. Oggetto del Servizio

Le presenti condizioni (le “Condizioni”) disciplinano l’erogazione gratuita e facoltativa di una “FEA” da parte di Zurich Italia ai propri fornitori.

Ai sensi della normativa italiana ed europea, una firma elettronica si configura come FEA allorché la stessa è ottenuta mediante un processo che garantisca:

- a) l’identificazione del firmatario del documento;
- b) la connessione univoca della firma al firmatario;
- c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;
- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- f) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- g) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il documento sottoscritto con il sistema di FEA, formato nel rispetto delle sopracitate Regole Tecniche, garantisce pertanto l'identità del Cliente nonché l'integrità e l'immodificabilità del documento.

Il documento così sottoscritto acquisisce in tal modo l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile con un valore probatorio analogo a quelli firmati con la firma autografa.

Il sistema di Firma Elettronica Avanzata e le tecnologie utilizzate per tale sistema sono descritte nell’art. 6 del presente Modulo nonché pubblicate sul sito www.zurich.it/Docusign

5. Attivazione del servizio - Identificazione dell’utente - Dichiarazione di accettazione all’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere b, c, d)

L’attivazione del Servizio è subordinata all’adesione del Fornitore.

Questi dovrà essere preliminarmente identificato da Zurich Italia che, prima dell’adesione al servizio di FEA, esegue l’identificazione del Legale Rappresentante del Fornitore mediante un documento d’identità valido verificandone anche i poteri rappresentativi.

Tale identificazione è propedeutica all’erogazione della FEA.

L’utilizzo della FEA è possibile solo dopo che il Legale Rappresentante del Fornitore ha accettato le Condizioni sottoscrivendo l’apposito Modulo di adesione al servizio. Al Legale Rappresentante del Fornitore, accettando le presenti Condizioni, verrà erogata, in conformità alle Condizioni, una FEA per la sottoscrizione dei contratti con Zurich Italia.

6. Descrizione del sistema di Firma Elettronica Avanzata e delle tecnologie utilizzate.

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e, f)

DocuSign è stato sviluppato per soddisfare i requisiti legali delle firme elettroniche, ivi inclusa la Firma Elettronica Avanzata.

La Firma Elettronica Avanzata è un processo che deve essere conforme a quanto disposto dal Titolo V del citato DPCM, dedicato specificatamente alla Firma Elettronica Avanzata.

La soluzione di Digital Transaction Management offerta da DocuSign si può configurare agevolmente come Firma Elettronica Avanzata dal pieno valore legale con l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile poiché:

- a) Per ogni documento, DocuSign genera automaticamente e memorizza, marcandola temporalmente, la storia completa di ogni invio, visualizzazione, stampa, firma, o azione di rigetto/rifiuto compiuta dal firmatario. Queste informazioni vengono registrate all'interno del "Certificato di Completamento" che viene generato per ogni transazione, garantendo l'associazione univoca del firmatario al documento;
- b) DocuSign offre molteplici livelli di autenticazione che consentono al mittente di determinare con accuratezza come un firmatario si debba identificare, grazie ad una verifica basata sull'indirizzo email, conferma di un codice OTP e, nel caso di Fornitori, autenticazione SMS, assicurando in tal modo il controllo esclusivo del firmatario sul sistema di generazione della firma;
- c) Grazie al "Certificato di Completamento", in qualsiasi momento sarà possibile verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- d) Al termine della procedura di firma, tutti i firmatari ricevono una notifica via email contenente una copia del documento sottoscritto. Sarà comunque sempre possibile richiedere a Zurich copia di tale documento;
- e) In fase di elaborazione del documento sui sistemi DocuSign, viene eliminata qualsiasi macro eventualmente presente al suo interno, al fine di garantire l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- f) La connessione univoca della firma al documento sottoscritto viene assicurata del "Certificato di Completamento", che include al suo interno l'impronta del documento oggetto di sottoscrizione.

L'identificazione del firmatario, che Zurich dovrà porre in essere, sarà garantita dalle modalità operative di identificazione descritte al punto 5.

Si rimanda al documento *Allegato A – DocuSign overview* per una descrizione approfondita delle tecnologie utilizzate dal servizio DocuSign.

Le informazioni relative alle caratteristiche del servizio di FEA ed alle tecnologie su cui questo si basa sono pubblicate anche sul sito internet www.zurich.it/DocuSign

7. Rinuncia al Servizio FEA.

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera h)

Il Legale Rappresentante del Fornitore può revocare, in qualsiasi momento, il consenso all'uso della firma elettronica avanzata e preferire quella tradizionale su carta per determinati contratti, chiedendo all'ufficio Procurement di Zurich Italia di firmare su carta il documento che gli è stato sottoposto.

Nel caso in cui il Legale Rappresentante del Fornitore volesse revocare definitivamente la possibilità di utilizzare la Firma Elettronica Avanzata potrà richiederlo all'Ufficio Procurement di Zurich Italia scrivendo all'indirizzo procurement@it.zurich.com

8. Copertura assicurativa.

(DPCM 22-02-2013, art. 57 comma 2)

Al fine di proteggere i soggetti a cui è stata erogata la "FEA" e i terzi da eventuali danni, Zurich Italia è coperta da uno specifico contratto infragruppo di assicurazione per la responsabilità civile.

9. Limiti d'uso della Firma Elettronica Avanzata

(DPCM 22-02-2013, art. 60 comma 1)

La Legge dispone che la "FEA" possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il Fornitore ed il soggetto erogatore (di cui al punto 3) della soluzione di firma elettronica avanzata.

10. Modalità attraverso cui i Fornitori possono richiedere copia gratuita del Modulo di adesione, da essi sottoscritto, al servizio di Firma Elettronica Avanzata.

Il Legale Rappresentante del Fornitore può richiedere, gratuitamente all'Ufficio Procurement di Zurich Italia, copia cartacea del Modulo di adesione al servizio FEA scrivendo all'indirizzo procurement@it.zurich.com.

11. Servizio di assistenza

Per ogni ulteriore informazione, è, comunque, possibile contattare l'Ufficio Procurement di Zurich Italia al seguente indirizzo: procurement@it.zurich.com.

12. Foro Competente

Per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all'esecuzione del servizio di FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di Milano.

13. Norme di legge.

Per quanto non espressamente previsto all'interno delle presenti Condizioni si rinvia alle disposizioni normative e regolamentarie indicate in epigrafe, nonché ad ogni altra vigente disposizione in materia.

B) Consenso al trattamento dei dati personali - Codice in materia di protezione dei dati personali

Autorizza la Società al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente, ai sensi del Regolamento EU nr. 2016/679 in materia di protezione dei dati delle persone fisiche e del DLGS 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Data ____/____/_____

Firma_____

C) Adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata (a cura del Legale Rappresentante)

Il sottoscritto _____

Nato a _____

Il _____

Numero di cellulare _____ Email _____
(necessari per la ricezione dei contratti e one time password)

Legale Rappresentante della Società _____

(“il Fornitore”)

Chiede di poter aderire al servizio di Firma Elettronica avanzata (“FEA”), erogato da Zurich Italia, disciplinato dal presente documento, dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e s.m.i., recante Codice dell’Amministrazione Digitale, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013.

Data ____/____/_____

Firma_____